



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2011 - 41 Data 24-03-2011	OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N°507 – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2011
---	---

L'anno **duemilaundici** , il giorno **ventiquattro** del mese di **Marzo** , alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.


Nominativo	Pres.	Ass.		
MASI MARIO	X			
SGLAVO ANGELO	X			
LISBINO ANTONIO		X		
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X			
SEPE PAOLO	X			
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X			
CAPOLUONGO BRUNO	X			

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



Comune di
Carinaro

Proposta di delibera

Oggetto: Decreto Legislativo 15/11/1993, n°507 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Proposta al Consiglio comunale di determinazione delle tariffe per l'anno 2011

Relazione illustrativa

Premessa

Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 15/11/1993, n°507, il Comune ha l'obbligo di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare, in base a tariffe, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il regime di prelievo fiscale per il Comune di Carinaro per il 2011 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani) di cui agli articoli da 58 a 81 del D. Lgs. 507/1993 non essendo, l'Ente, tenuto a passare obbligatoriamente al regime di TIA (Tariffa di igiene ambientale) di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n°22 (Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs. 3/4/2006, n°152 (Codice ambientale).

Il D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 il quale, all'articolo 7, ha stabilito, esclusivamente per i Comuni della Campania, che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinqueanni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti"* e il successivo DL 31 dicembre 2007 n° 248 convertito in legge 28 febbraio 2008 n° 31 all'art. 33 ha differito il predetto termine al 31/12/2008.

In caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art.7 del D.L. n. 61/2007 dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'arti. 141, comma 1, del T.U.E.L di cui al D.Lgs n. 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

Il decreto legge 30/12/2009, n°195 convertito nella legge 26 del 26/2/2010 ha apportato ulteriori novità in ordine all'espletamento del servizio ed alla relativa applicazione della TARSU.

L'articolo 11 di detta norma prescrive, al comma 2-ter, che *"In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni"*

Il successivo comma 3 dispone che *"I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).*

Il comma 5-bis, inoltre, stabilisce che *"Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.*

Il comma 5-ter, infine, dispone che " Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.

Il predetto articolo 11 del D.L. 195/2009 è stato ulteriormente modificato dall'articolo 1/bis del D.L. 26/11/2010, n°196 convertito nella legge 24/1/2011, n°1 nel modo seguente

- Al comma 2 ter il termine del 31/12/2010 è spostato al 31/12/2011
- Al comma 5/bis le parole "Per l'anno 2010" "30 settembre 2010" e "per l'anno 2010" sono sostituite, rispettivamente, "Per gli anni 2010 e 2011" "30 settembre 2011" e "per gli anni 2010 e 2011"

I costi del servizio sono stati così determinati:

Raccolta - Il costo è stato determinato calcolando €. 65,00 per 7.035 abitanti al 31/12/2010 ed ammonta, pertanto, ad €. 457.275,00 cui bisogna aggiungere €. 45.727,50 di IVA. I primi tre mesi saranno fatturati ad un costo mensile di €. 37.452,63, Iva compresa. Al costo così quantificato occorre aggiungere €. 25.000,00 per l'acquisto dei sacchetti.

Smaltimento- Il costo dello smaltimento è stato così determinato:

- Rifiuti indifferenziati	€. 227.472,30
- Organico + verde	€. 146.520,00
- Ingombranti	€. 21.978,00
- Altro	€. 7.326,00

La spesa per la raccolta indifferenziata è totalmente a carico della Provincia mentre quella per la raccolta dell'organico è a carico del Comune per €. 85.470,00 e a carico dell'Amministrazione provinciale per €. 61.050,00.

Oltre a quelle appena determinate, occorre tener presente anche le spese relative al personale dipendente per cui il costo complessivo del servizio ammonta ad €. 950.536,00

Tanto premesso

visto l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

considerato che, successivamente, il comma 169 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n°296, ha previsto che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

visto e richiamato l'articolo 1 – comma 7 – del D.L. 27/5/2008, n°93, convertito nella Legge 24/7/2008, n°126, confermato dal comma 30 dell'articolo 77/bis della Legge 133/2008, che **sospende**, a partire dal 29/5/2008, il potere di deliberare aumenti dei tributi locali per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2001, fatta eccezione per la sola tassa sui rifiuti urbani (TARSU)

considerato che detta sospensione è stata confermata anche dall'articolo 1 - comma 123 - della Legge 21/12/2010, n°220 (Legge di stabilità)

visto altresì l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

considerato che, con decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°300 del 24/12/2010, il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 è stato fissato al 31 marzo 2011;

considerato, altresì, che con decreto del Ministro dell'Interno del 16/3/2011 il predetto termine è stato ulteriormente spostato alla data del 30/6/2011

considerato altresì che, in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2011 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

rilevato altresì che la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti è di competenza del Consiglio comunale così come ribadito dalla Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con sentenza 3 febbraio - 15 giugno 2010 n°14376;

vista la deliberazione della Giunta comunale n.41 del 13/4/2010, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Smaltimento R.S.U. per l'anno 2010;

Ritenuto che l'obbligo dell'integrale copertura dei costi dell'esercizio 2011 esclusivamente attraverso il meccanismo del prelievo tributario comporta la conseguente necessità di adeguare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché le stesse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto di dover proporre al Consiglio comunale di apportare alle tariffe applicate nel 2010 un adeguamento tale che il gettito della tassa copra interamente il costo del servizio nell'importo innanzi determinato, indicato nel prospetto che segue:



Ritenuto, per quanto attiene alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) dover stabilire che la tariffa sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo;

Vista la relazione illustrativa che precede

Si SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. Proporre al consiglio comunale di applicare, per l'anno 2011, in attuazione delle norme in premessa richiamate, le seguenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2011:



2. **Stabilire**, che la tariffa relativa alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo
3. **Approvare** il tasso di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU.
4. **Dare atto** che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette aliquote garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2011 in ottemperanza al disposto dell'articolo 7 del D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

Il Sindaco
(dr. Mario Masi)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto D. Lgs. 15/11/1993, n°527 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Tariffe anno 2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole

Parere sfavorevole

Carinaro, li 08/03/2011

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole

Parere sfavorevole

Parere irrilevante

Carinaro, li 08/03/2011

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

D e l i b e r a

Di approvare la suesesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell'area finanziaria, nella persona del sig. Arturo Barbato, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

p {margin-top: 0; margin-bottom: 0}

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
MASI MARIO

F.to Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, li 00-00-0000

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, attesta:

Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del _____/_____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. _____/_____ del _____/_____;

Carinaro, li 00-00-0000

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Li, _____

Visto per la pubblicazione (punto

1)

2)

Visto per il protocollo (punto

**Il Messo Comunale
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo**

Carinaro, _____

**Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA**